



Consistenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it

e-mail pec consigionazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 17 marzo 2020

VIA EMAIL

Gentile Senatrice
NUNZIA CATALFO
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Veneto, 56

00187 **ROMA**
segreteriaministro@lavoro.gov.it

e p.c. Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali
Divisione I
Via Fornovo, 8

00192 **ROMA**
DGtutelaLavoroDiv1@lavoro.gov.it

Oggetto: emergenza sanitaria e relativo impatto sulle attività delle commissioni di certificazione dei contratti, conciliazione ed arbitrato; sullo svolgimento delle funzioni disciplinari; sui procedimenti elettorali presso i Consigli dell'ordine.

1. Premessa.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consistenti del Lavoro ha preso atto delle misure emergenziali assunte dal Governo per contrastare e contenere la grave emergenza epidemiologica causata dal propagarsi del virus COVID-19, e nell'ambito delle funzioni istituzionali di vigilanza sul "regolare funzionamento dei consigli provinciali" (art. 11, comma 1, lett. a), Legge 12/1979), nonché delle funzioni di coordinamento e promozione de "le attività dei consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione" (art. 11, comma 1, lett. e), Legge 12/1979) assume le seguenti linee di indirizzo rispetto alle tematiche in oggetto, segnalando al Ministero vigilante quanto segue, ai fini di ogni opportuna



informazione ed al fine di consentire allo stesso dicastero l'assunzione di eventuali determinazioni nell'ambito delle loro prerogative di vigilanza (art. 25, Legge 12/1979).

Prima di passare alle singole aree tematiche di cui all'oggetto, giova premettere una **indicazione operativa e metodologica di carattere generale**. La necessità di evitare assembramenti e diradare al massimo grado i contatti sociali rende necessario che gli organi collegiali, anche quelli previsti e disciplinati da norme di diritto pubblico, svolgano le proprie funzioni **con modalità telematiche e videoconferenze, purché siano garantite le effettive interlocuzioni e partecipazioni dei componenti**. Del resto, la giurisprudenza ha già evidenziato come *“le forme di riunione e decisione collegiale telematica sono solo quelle che permettono un collegamento simultaneo ai fini di uno scambio concomitante di informazioni e opinioni, (...) in modo tale che la decisione finale può formarsi progressivamente con il concorso contemporaneo di tutti i componenti l'organo collegiale”* (TAR Abruzzo sez. I - Pescara, 24 novembre 2016, n. 367). Nulla vieta pertanto che, similmente a quanto già comunicato da questo Consiglio Nazionale lo scorso 9 marzo con riferimento all'operatività dei Consigli dell'Ordine, anche gli organi disciplinari e le commissioni di certificazione dei contratti, conciliazione e arbitrato utilizzino tali modalità per tenere riunioni e sedute. Occorrerà ovviamente una verbalizzazione attenta, al fine di evitare dubbi ed incertezze, e la prima operazione da compiersi (e verbalizzare accuratamente) sarà quella dell'accertamento, a cura del Presidente e/o del Segretario dell'organo, dell'identità delle persone collegate da remoto, al fine di constatare la integrazione del necessario quorum strutturale, e consentire all'organo di cominciare la discussione dei vari punti all'ordine del giorno e l'assunzione delle relative delibere.

2. Commissioni di certificazione contratti, conciliazione e arbitrato.

Come noto, l'art. 76, comma 1, lett. *c-ter*) del D.Lgs. 276/2003 ha previsto l'istituzione presso i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di commissioni di certificazione dei contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento.

Il predetto articolo, alla luce della modifica apportata dall'articolo 30, comma 5 della Legge n. 183/2010, stabilisce inoltre che le commissioni di certificazione operino nell'ambito di intese definite tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.



L'intesa in attuazione del citato articolo 76, comma 1, lettera *c-ter*) D.Lgs. 276/2003 è stata sottoscritta in data 18 febbraio 2011.

In tale quadro giuridico, le commissioni di certificazione, anche alla luce di ulteriori importanti competenze acquisite nel tempo¹, svolgono un'attività fondamentale nel panorama dei rapporti di lavoro.

Nel quadro sin qui descritto, si inseriscono le note del 9 e 10 marzo u.s. adottate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con le quali sono state fornite indicazioni per l'attuazione delle misure di cui ai DPCM recentemente adottati.

Tra le altre misure adottate per il contenimento del virus COVID-19, è stato disposto, per tutte le attività che richiedano la copresenza di più persone esterne (e quindi anche per conciliazioni, certificazione dei contratti), un **differimento delle riunioni successivamente al 3 aprile 2020** (generale termine di efficacia delle misure di emergenza previsto dal DPCM 8 marzo 2020, confermato nel successivo DPCM del 9 marzo 2020).

Nella nota del 10 marzo u.s., contenente specifiche indicazioni per le attività che richiedono la copresenza di più persone e per la trattazione delle conciliazioni, l'Ispettorato Nazionale precisa ulteriormente che si provvederà a: **a)** *“riprogrammare le riunioni già fissate per il mese di marzo, per un data successiva al 3 aprile (...)”* e **b)** *“fissare, entro 7 giorni dalla ricezione della relativa istanza, le convocazioni delle riunioni ancora non programmate in data successiva alle riunioni riprogrammate ai sensi della lett. a)”*.

Viene infine evidenziato che le misure cautelative intraprese *“risultano conformi a quanto stabilito dal D.L. n. 11/2020 e alle disposizioni emanate per gli Uffici giudiziari che, come noto, hanno effetto sino al 31 maggio p.v.”*, ed ancora che ***“Le misure cautelative di cui sopra, a valere dalla data successiva del 3 aprile, valgono per tutte le procedure conciliative (...) e per le procedure di certificazione”***.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio Nazionale condivide e fa propri i contenuti delle predette indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e le invierà a tutti i Consigli Provinciali in modo da

¹ Nuove funzioni attribuite alla Commissioni relative all'attività di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 31, commi 12, 13, 14 e 15 della legge n. 183/2010; ulteriori nuove competenze attribuite dall'art. 6 del d. lgs. 23/2015 e dagli artt. 2, comma 3; 3; 6, comma 6; 54, comma 1, lettera a) d. lgs. 81/2015, nonché dall'art. 26 d. lgs. 151/2015.



consentirne la conoscenza presso le Commissioni di certificazione contratti, conciliazione e arbitrato attive sul territorio, ed il necessario conseguente adeguamento della loro operatività.

3. Procedimenti disciplinari.

Relativamente ai **Consigli di Disciplina Territoriale** ed al **Consiglio di Disciplina Nazionale**, giova ricordare che gli stessi sono attualmente disciplinati dall'art. 3, comma 5, D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011, e dal D.P.R. 137/2012 (art. 8 in particolare), dalla Legge 12/1979 (per quanto non espressamente modificato dalle fonti successive), nonché dagli atti regolamentari adottati in attuazione di tali fonti. Si segnalano in particolare il Regolamento dei Consigli di disciplina approvato dal Consiglio nazionale con delibera n. 309 del 25/09/2014, a seguito del parere favorevole alla definitiva adozione del 29/08/2014 di codesto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa con il Ministero di Giustizia avvenuta in data 08/08/2014, e, più di recente, il Regolamento per le procedure disciplinari approvato dal Consiglio nazionale nella sua ultima definitiva versione in data 13 giugno 2019.

Fermo restando quanto già osservato in premessa circa la possibilità per gli organi collegiali di effettuare riunioni e sedute con modalità telematiche², occorre in questa sede richiamare l'attenzione degli organi disciplinari circa il fatto che le garanzie del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa dell'incolpato debbano essere necessariamente assicurate anche in eventuali audizioni telematiche dell'iscritto, sia questi da solo o assistito da un difensore, attesa la natura giuridica di procedimenti amministrativi a carattere contenzioso tipica dei procedimenti disciplinari. Di conseguenza, analogamente a quanto osservato in via generale in premessa, la prima operazione da svolgersi e da tracciare a verbale, subito dopo l'identificazione, a cura del Presidente e/o del Segretario del Collegio, dei consiglieri partecipanti alla seduta, sarà l'identificazione della persona dell'incolpato e del di lui difensore, se presente.

Relativamente ai termini ed agli adempimenti nei quali è scandito il procedimento, siano essi previsti dalla legge o dai Regolamenti vigenti, ed in attesa di verificare la presenza di ulteriori eventuali disposizioni rilevanti nella normativa d'urgenza in corso di adozione, e/o nelle disposizioni che saranno aggiunte in sede di conversione in legge, si osserva quanto segue.

² La normativa emergenziale adottata negli ultimi giorni consente come noto la celebrazione con modalità telematiche di udienze dei procedimenti civili e penali (cfr. art. 2, DL n. 11/2020).



- a) Ai sensi del Regolamento per le procedure disciplinari, presso i Consigli di disciplina e presso il Consiglio Nazionale di disciplina è istituito apposito registro nel quale vengono annotati cronologicamente i procedimenti disciplinari (artt. 4 e 31, Reg. cit.). Se non fosse possibile accedere fisicamente al registro, nulla vieta al presidente dell'organo disciplinare di annotare cronologicamente i procedimenti in un registro provvisorio che verrà poi unito e confluirà nel registro ufficiale, appena possibile.
- b) Le notifiche e le comunicazioni previste potranno essere svolte in modalità telematica, così come la nomina del Collegio giudicante prevista dall'art. 6. La posta elettronica certificata conferisce com'è noto certezza legale dell'invio e della ricezione della comunicazione, nonché delle rispettive date.
- c) Ai sensi dell'art. 23, Reg. cit., *“le decisioni del Consiglio di Disciplina diventano esecutive dal 90° giorno successivo alla notifica del provvedimento”*. Il termine è stato fissato per consentire all'iscritto raggiunto da provvedimento disciplinare di impugnare la decisione al Consiglio nazionale di disciplina, e di ottenere ragionevolmente una pronuncia di questo organo prima dell'esecuzione della sanzione. Considerate le inevitabili difficoltà operative che si potranno verificare, anche in ragione dei tempi necessari per apprestare le soluzioni tecniche idonee a consentire le sedute in videoconferenza, il Consiglio nazionale ha deciso di adottare una delibera di modifica del predetto termine, e di portarlo a 180 giorni. Resta ferma la previsione che consente ai Consigli di disciplina, *“nei casi di provvedimenti comminati di diritto o nei casi di particolare gravità”* di disporre l'immediata esecutività del provvedimento (art. 23, comma 2, Reg. cit.). In tale ultimo caso, l'eventuale ricorso al Consiglio nazionale di Disciplina dovrà essere trattato nei termini procedurali ordinariamente previsti.
- d) Del pari dicasi per i termini di conclusione dei procedimenti disciplinari, pari a sessanta giorni prorogabili per altri sessanta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 Reg. cit.; anche in questo caso, in ragione delle probabili difficoltà di funzionamento dei consigli di disciplina, il Consiglio nazionale ha deciso di adottare una delibera di modifica dei predetti termini e di portarli entrambi a 120 giorni.
- e) Non può essere invece oggetto di deroga il termine generale previsto per impugnare i provvedimenti disciplinari di fronte al Consiglio nazionale di disciplina. Il termine di trenta giorni è previsto infatti non solo dall'art. 26 Reg. cit. (di per sé derogabile dal Consiglio



nazionale) ma anche dall'art. 37 della Legge 12, che espressamente lo considera perentorio. La dilazione dei termini di cui ai punti precedenti dovrebbe però evitare il rischio di violazioni del diritto di difesa.

- f) Ai sensi dell'art. 28, comma 3, Reg. cit., copia del ricorso viene trasmessa dal Consiglio di Disciplina Nazionale alla controparte almeno 20 giorni prima della disposta seduta di discussione. È un termine a garanzia del diritto di difesa e la sua incidenza effettiva dipende dalla data in cui dovrebbe tenersi l'udienza, che può essere opportunamente dilazionata e calendarizzata, a meno che non si possa tenere con collegamenti da remoto. Del pari dicasi per altri termini endoprocedimentali previsti dal regolamento a beneficio dell'incolpato, quali il termine per la notifica all'incolpato e agli altri soggetti della decisione del Consiglio nazionale di disciplina, che avviene nei quindici giorni successivi al deposito (art. 41, comma 1, Reg. cit.).

Il Consiglio Nazionale si riserva ovviamente di intervenire ulteriormente sulla normativa regolamentare vigente per tenere conto degli sviluppi dell'emergenza epidemiologica in corso.

4. Elezioni dei Consigli dell'ordine.

In attesa di verificare la presenza di norme specificamente dedicate alle elezioni di Consigli professionali in scadenza nella normativa d'urgenza in corso di adozione, e/o nelle disposizioni che saranno aggiunte in sede di conversione in legge, pur nel rispetto della responsabile autonomia di ciascun Ordine provinciale, si raccomanda vivamente di procrastinare le elezioni eventualmente già fissate e di rinviarle ad una data successiva a quella alla quale, allo stato, dovrebbe terminare il regime legale di divieto di assembramenti e di contatti sociali (allo stato, 3 aprile 2020). Le conferenti delibere dei Consigli dell'Ordine potranno essere opportunamente motivate in relazione alla assoluta necessità di evitare assembramenti e di evitare contatti sociali non indispensabili, oltre che con riferimento specifico agli atti emergenziali del Governo ed alla presente comunicazione di questo Consiglio Nazionale. Nel caso in cui sia già avvenuto il formale insediamento della commissione elettorale e siano già state presentate le relative liste entro il termine di scadenza previsto, dovrà essere differita soltanto la data di svolgimento della tornata elettorale. Diversamente tutte le fasi del procedimento elettorale dovranno essere differite.



Ulteriori comunicazioni ed indicazioni operative saranno fornite in relazione all'evolversi della situazione ed alla entrata in vigore di ulteriori disposizioni rilevanti.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Marina E. Calderone)
Marina Elvira Calderone

MEC/sb